

I CRITERI GENERALI



L'ASSEGNO

L'assegno divorzile è previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970. Fino alla sentenza 11504 del 10 maggio 2017, i giudici hanno basato il riconoscimento del versamento mensile al coniuge più debole sulla possibilità di continuare a mantenere il tenore di vita matrimoniale. La sentenza 11504 stabilisce invece che il diritto all'assegno riguarda solo gli ex coniugi privi di mezzi economici adeguati o dell'effettiva possibilità di procurarseli



I NUOVI CRITERI

Alla luce della sentenza 11504/2017 acquista un rilievo fondamentale la determinazione dei parametri che indicano l'indipendenza o l'autosufficienza economica dell'ex coniuge che richiede l'assegno così come delle prove della sua capacità di raggiungere tali situazioni di indipendenza ed autosufficienza. Il parametro del tenore di vita entra quindi solo nel momento successivo in cui il giudice decide l'entità dell'assegno e non in quello in cui viene invece valutato il diritto al riconoscimento del mensile

LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

GLI INDICI DI RIFERIMENTO

- Nella causa di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, tenuto a valutare l'incidenza di sopraggiunti e giustificati motivi sulla permanenza del diritto a percepirlo, ne detterà lo stop in caso d'indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario, desunta (con prova a carico dell'obbligato) dai seguenti indici: possesso di redditi o cespiti, capacità e possibilità effettive di lavoro e stabile disponibilità di un'abitazione, senza, tuttavia, tener conto dello stile di vita coniugale.
Corte di cassazione, sentenza 22 giugno 2017, n. 15481
- Assegno confermato per la donna le cui «peggiorate condizioni fisiche, l'età e le energie non più giovanili» rendano difficile raggiungere l'indipendenza economica
Corte di cassazione, sentenza 8 agosto 2017, n. 19721

L'INDIPENDENZA ECONOMICA

- L'indipendenza economica va intesa come capacità di provvedere al proprio sostentamento e, dunque, come possesso di risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio) o per esercitare i diritti fondamentali. Può costituire un parametro, non esclusivo, di riferimento, il tetto degli introiti che consente al cittadino di accedere al patrocinio a spese dello Stato o, nel concretizzare la nozione di indipendenza, il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.
Tribunale di Milano, ordinanza 22 maggio 2017
- La riduzione dell'assegno è stata accordata in un caso in cui l'ex moglie era tornata a vivere dai genitori e per questo non aveva subito un peggioramento delle condizioni di vita mentre l'ex marito, obbligato a versarle il mensile, aveva perso il lavoro e ha difficoltà ad adempiere l'obbligazione.
Cassazione, ordinanza 10787 del 3 maggio 2017

LA NOZIONE DI MEZZI ADEGUATI

- Le nozioni di «mezzi adeguati» e di «impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni obiettive» non vanno parametrare al criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio, considerate le conseguenze estintive della pronuncia di divorzio e la natura assistenziale sottesa all'assegno divorzile. Di contro, qualora si mantenesse un tale riferimento, si finirebbe illegittimamente con il ripristinare, sia pure sotto il piano economico, quel legame che l'istituto vuole invece recidere.
Tribunale di Palermo, sentenza 12 maggio 2017, n. 334
- Il fatto che la beneficiaria possa contare su un reddito fisso, seppur modesto, è motivo per un nuovo vaglio delle condizioni economiche delle parti. La Cassazione ha ammesso la riduzione dell'assegno in un caso in cui all'ex moglie era stata riconosciuta la pensione sociale.
Cassazione, sentenza 18092 del 15 luglio 2016

LA MISURA DEL CONTRIBUTO

- L'assegno di divorzio, avendo una natura assistenziale, ossia di somma tesa a sostenere l'ex coniuge bisognoso, dovrà disporsi in favore della parte che abbia redditi insufficienti a condurre un'esistenza «libera e dignitosa», essendo priva di un impiego fisso e di una casa ove alloggiare. La misura del contributo, in ogni caso, dovrà restare contenuta in una forbice che permetta il raggiungimento dello scopo sancito dal legislatore, senza provocare illegittime locupletazioni.
Corte di Cassazione, sentenza 11 maggio 2017, n. 11538
- L'assegno è stato aumentato nel caso in cui l'ex coniuge tenuto al versamento, oltre a lavorare in un'impresa affermata e a disporre di una sua casa, si dedicava a passatempi costosi, come la caccia e la guida di auto potenti, mentre l'ex moglie, malata, lavorava in modo saltuario nel settore agricolo.
Cassazione, ordinanza 2574 del 10 febbraio 2015
- Aumento accordato anche quando l'assegno costituisce l'unica entrata della ex coniuge beneficiaria che, per età, non era più in grado di iniziare a lavorare.
Cassazione, sentenza 19000 del 10 settembre 2014

IL RITORNO DEL TENORE DI VITA


- Il tenore di vita goduto durante il corso del matrimonio conserva un valore rilevante nella determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile, seppur nella contemperazione con tutti gli altri criteri che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata ed idonei, talora, persino ad azzerarla. Diversamente, mortificando la rilevanza del tenore di vita, si finirebbe per ancorare l'assegno ad un metro di giudizio «del tutto astratto e non calabile in concreto».
Tribunale di Udine, sentenza 1 giugno 2017

I numeri


SEPARAZIONI E DIVORZI

Numero di nuovi procedimenti per anno e variazione %


Separazione consensuale




Separazione contenziosa



Divorzio a firma congiunta




Divorzio contenzioso



L'ASSEGNO

Ex coniugi tenuti al versamento



Importo totale (mln di euro)


Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Importo totale (mln di euro)	797	812	826	854	857	875

Importo medio annuo (euro)



GLI IMPORTI E I REDDITI

Contribuenti che versano l'assegno per fasce di reddito annuo



Importo medio annuo (euro)

